

Sentenza n. 4508/2017 pubbl. il 21/04/2017
RG n. 26862/2013

N. R.G. 26862/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "B"

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Elena Maria Riva Crugnola	Presidente
dott.	Guido Vannicelli	Giudice
dott.	Maria Antonietta Ricci	Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **26862/2013** promossa da:

CATTANEO SRL IN LIQ. E CONC. PREV. (C.F. 02045140163), con il patrocinio dell'avv. LUNA EDOARDO e dell'avv. GRASSO GIAMPAOLO UMBERTO PIO (GRSGPL76S18H501J) VIA PAOLO DA CANNOBIO, 9 20122 MILANO; BASSILANA PAOLO (BSSPLA67B25D969H) VIA PAOLO DA CANNOBIO, 9 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR, 2/4 24060 SOVERE presso il difensore avv. LUNA EDOARDO.

ATTRICE

contro

VEGAGEST SOCIETA' GESTIONE DEL RISPARMIO SPA (C.F. 01653630564) e **VEGAGEST IMMRE SOCIETA' GESTIONE DEL RISPARMIO SPA** (C.F. 07150111008), con il patrocinio dell'avv. ZANNI DANIELE TOMMASO, elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA, 9 20100 MILANO presso il difensore avv. ZANNI DANIELE TOMMASO

GIAN LUIGI DOMENEGHETTI (C.F. DMNGLG58B12D548R), con il patrocinio dell'avv. DUVIA PAOLO e dell'avv. AUDINO ANDREA (DNANDR55D30D548W) CORSO ERCOLE I D'ESTE, 47 44121 FERRARA; elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 28 20124 MILANO presso il difensore avv. DUVIA PAOLO

PAOLO RANUZZI DE BIANCHI (C.F. RNZPLA40A24G570H), con il patrocinio dell'avv. DE CENSI LUCA DOMENICO e dell'avv. CONDEMI MARCELLO (CNDMCL54D09D086V) Via Nazionale, 91 00184 ROMA; elettivamente domiciliato in VIA VINCENZO MONTI, 56 20123 MILANO presso il difensore avv. DE CENSI LUCA DOMENICO

ERMANNANO RHO (C.F. RHORNN43M03G223D), con il patrocinio dell'avv. ZANNI DANIELE TOMMASO, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 9 20122 MILANO presso il difensore avv. ZANNI DANIELE TOMMASO

CONVENUTI

FULVIO CANTORI, SANDRO MALEVOLTI e LUIGI CHIARI con il patrocinio

pagina 1 di 22

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b226 - Firmato Da: RICCIO MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cbeaa
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d999a832c03168781b



Sentenza n. 4508/2017 pubbl. il 21/04/2017
RG n. 26862/2013

dell'Avv. ANTONGIOVANNI ELISA NTLNLS57P69F205D, elettivamente domiciliato in VIA S. CALIMERO, 3 20122 MILANO;

CARLO BROTINI rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Gastaldo del Foro di Firenze (Cod.Fisc. GSTGRZ 54B45 I046 S) e dall'Avv. Manuela Fiore del Foro di Milano (Cod.Fisc. FRI MLN 60E60 F205C);

GENNARO MUROLO con il Prof. Avv. Marcello Condemì;

PIERO PIO MARIA GAVAZZI con l'Avv. Daniele Zanni;

GENERALI ITALIA SPA con l'Avv. Giuliano Fede Pellone;

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA con l'Avv. Vincenzo Paltrinieri;

DELOITTE & TOUCHE S.P.A. con il patrocinio del Prof. Avv. Matteo Rescigno

AIG EUROPE LIMITED (già Chartis Europe SA) con il Prof. A. Monti e gli Avv. F. Monti e F. Rolle;

TERZI CHIAMATI

CONCLUSIONI

Per CATTANEO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza o eccezione:

nel merito:

1) accertare e dichiarare la responsabilità di Vegagest S.G.R. S.p.A., e/o di Vegagest Immobiliare S.G.R. S.p.A., e/o degli amministratori e sindaci convenuti, ex artt. 2043 o 2395 cod. civ., per tutte le ragioni esposte negli atti di causa;

2) per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti da parte attrice e quantificati nella somma almeno pari ad euro 4.400.069,65 oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla data odierna sino all'effettivo soddisfo, o in quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà provata in istruttoria e/o venga ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;

in via istruttoria:

- disporre apposita CTU sul seguente quesito:

“Dica ed accerti il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, se l'inesistenza/irrealizzabilità già nel 2007 dei crediti verso i quotisti per 26,65 milioni di euro:

i) avrebbe prodotto effetti sulla capacità del Fondo Scrovegni di realizzare il Parco Polifunzionale Commerciale di Tradate e di operare nell'ottica della continuità aziendale, e conseguentemente quali sarebbero state le riduzioni dei valori delle attività e del NAV del Fondo Scrovegni al 31 dicembre 2007;

ii) avrebbe comunque dovuto influire sulla corretta determinazione del valore del patrimonio immobiliare del Fondo Scrovegni al 31 dicembre 2007, e conseguentemente quali sarebbero state le riduzioni dei valori delle attività e del NAV del Fondo Scrovegni al 31 dicembre 2007”;

- ammettere prova per testi dei Sig.ri Pietro Francesco Cattaneo (C.F. CTT PRF 58B07 I873P, residente in Sovere, via Don Luigi Gambarini n. 10) e Antonella Sterni (C.F. STR NNL 68H41 E704B, residente in Pianico, piazza Papa Giovanni XXIII n. 3) sulle seguenti circostanze:

“1) Vero che, in occasione delle trattative per la stipula del contratto di appalto, il Sig. Gabriele Nava, agente per conto di Vegagest S.G.R. in qualità di Responsabile del Fondo Scrovegni all'epoca dei fatti, forniva al Sig. Pietro Francesco Cattaneo rassicurazioni circa l'affidabilità e la solidità patrimoniale della Committente Vegagest S.G.R./Fondo Scrovegni, e invitava la Cattaneo S.r.l. ad iniziare i lavori prima della conclusione del contratto di appalto”;

“2) Vero che la Cattaneo S.r.l. terminava i lavori di cui al contratto di appalto del 14 ottobre 2008 nel mese di febbraio 2009”;

“3) Vero che nel mese di luglio 2009 la Cattaneo S.r.l. riceveva da Vegagest Immobiliare S.G.R.,

pagina 2 di 22

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b226 - Firmato Da: RICC MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: cbeea
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4987171487391d9959a83303468781b



Sentenza n. 4508/2017 pubbl. il 21/04/2017
RG n. 26862/2013

per il tramite dell'avv. Luca Baj e del Sig. Savino Tesoro, le proposte (i) di stipulare un nuovo contratto di appalto (per la realizzazione di impianti elettrici e meccanici nella futura galleria del centro commerciale La Fornace di Tradate), (ii) di modificare il precedente contratto preliminare di compravendita del 14 ottobre 2008 (sostituendo gli immobili oggetto del preliminare e aumentandone il valore), (iii) il tutto con contestuale accollo della Cattaneo di parte degli obblighi e dei costi derivanti da un contratto di consulenza in essere tra la promittente venditrice e FGD Consulting Italia S.r.l.”;

“4) Vero che la Cattaneo S.r.l. ha avuto notizia della reale situazione di incapienza e inadeguatezza patrimoniale del Fondo Scrovegni solo a partire dal mese di maggio 2012, a seguito della pubblicazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 di AXIA Immobiliare S.G.R.”.

Il tutto con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, e delle spese occorse e occorrente con attribuzione ai difensori antistatari.

Per VEGAGEST SGR S.p.A.

e VEGAGEST IMM.RE SOCIETA' GESTIONE DEL RISPARMIO SPA

Voglia l'ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria

Nel merito:

- in via principale:
- rigettare tutte le domande proposte ex adverso nei confronti di Vegagest SGR S.p.A. in quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare l'attrice al risarcimento dei danni in favore di Vegagest SGR S.p.A. ex art. 96 comma 1 c.p.c.;
- condannare l'attrice al pagamento di una somma di denaro da quantificare in via equitativa ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
- in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistere una qualunque responsabilità a carico di Vegagest SGR S.p.A., condannare AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia a manlevare e tenere indenne Vegagest SGR S.p.A. da ogni richiesta formulata nei suoi confronti.
- in ogni caso, con condanna dell'attore al pagamento di tutte le spese e degli onorari del presente giudizio.

Per GIAN LUIGI DOMENEGHETTI

I sottoscritti difensori del convenuto dott. Gian Luigi Domeneghetti, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o modificate e ribadendo le eccezioni, di cui alle memorie ex art. 183, 6° co., n. 2) e n. 3), c.p.c., di **inammissibilità della mutatio libelli compiuta da parte attrice**, relativa in particolare **alle conseguenze dell'asserita irrealizzabilità originaria dei crediti verso i quotisti e alle modalità di raccolta delle sottoscrizioni del fondo Scrovegni senza integrale versamento ma con sole promesse**, precisano le seguenti conclusioni:

“Voglia l'ill.mo Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa,

- in via principale, **dichiarare la decadenza o, in subordine, la prescrizione** dell'azione di responsabilità ex artt. 2407 e 2395 c.c. esercitata nei confronti del convenuto Gian Luigi Domeneghetti, e comunque **rigettare tutte le domande** giudiziali proposte da parte attrice nei confronti del convenuto Gian Luigi Domeneghetti, in quanto infondate in fatto e in diritto; dichiarare

pagina 3 di 22

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 716226 - Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: cbeea
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4887171487391d9959a3a3030468781b



che parte attrice è incorsa in responsabilità aggravata *ex art. 96 c.p.c.* e pertanto condannarla al risarcimento del danno, a norma del 1° co. di tale disposizione ovvero, in subordine, condannarla al pagamento in favore del convenuto di una somma equitativamente determinata, a norma del 3° co.;

- **in via subordinata, accertare la prevalente responsabilità degli amministratori e delle società di gestione convenuti rispetto alla responsabilità del sindaco convenuto** e, pertanto, determinare la quota di ripartizione interna delle singole colpe tra i diversi coobbligati, con ogni conseguente statuizione condannatoria al rimborso in favore del convenuto Gian Luigi Domeneghetti delle somme eventualmente pagate in eccedenza;

- **sempre in via subordinata**, nell'ipotesi denegata di accoglimento totale o parziale delle domande attrici e, quindi, di condanna del convenuto Gian Luigi Domeneghetti al risarcimento del danno in favore della società attrice, **accertare la prevalente responsabilità degli amministratori delle società Vegagest S.G.R. S.p.a. e Vegagest Immobiliare S.G.R. S.p.a. chiamati in causa**, signori Carlo Brotini, Gennaro Murolo, Piero Pio Maria Gavazzi e Luigi Chiari, nei confronti dei quali il sindaco convenuto ha diritto di regresso, determinando la quota di ripartizione interna delle singole colpe tra i diversi coobbligati, con ogni conseguente statuizione condannatoria al rimborso in favore del convenuto Gian Luigi Domeneghetti delle somme eccedenti la percentuale di responsabilità ad egli attribuibile;

- **sempre in via subordinata**, nell'ipotesi denegata di accoglimento totale o parziale delle domande attrici e, quindi, di condanna del convenuto Gian Luigi Domeneghetti al risarcimento del danno in favore della società attrice, **accertare la responsabilità concorrente degli altri componenti dei collegi sindacali delle società Vegagest S.G.R. S.p.a. e Vegagest Immobiliare S.G.R. S.p.a. chiamati in causa**, signori Fulvio Cantori, Sandro Malevolti e Luigi Chiari, nei confronti dei quali il sindaco convenuto ha diritto di regresso, determinando la quota di ripartizione interna delle singole colpe tra i diversi coobbligati, con ogni conseguente statuizione condannatoria, come sopra indicata;

- **sempre in via subordinata**, nell'ipotesi denegata di accoglimento totale o parziale delle domande attrici e, quindi, di condanna del convenuto Gian Luigi Domeneghetti al risarcimento del danno in favore della società attrice, **dichiarare che le compagnie di assicurazione chiamate in causa, AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia, Generali Italia S.p.a. e UnipolSai Assicurazioni S.p.a.**, sono tenute a garantire il convenuto in forza delle polizze indicate nella narrativa della comparsa di risposta, e conseguentemente condannarle, nei limiti dei rispettivi massimali, a tenerlo indenne di quanto fosse tenuto a corrispondere all'attrice;

- in ogni caso, rigettare le domande ed eccezioni proposte dalle terze chiamate Generali Italia S.p.a., UnipolSai Assicurazioni S.p.a. e AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia, relativamente alla pretesa inoperatività delle garanzie assicurative dalle stesse prestate; rigettare altresì le domande ed eccezioni proposte dai terzi chiamati Piero Gavazzi, Carlo Brotini, Gennaro Murolo, Fulvio Cantori, Sandro Malevolti e Luigi Chiari nei confronti del convenuto Gian Luigi Domeneghetti, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, quanto a quelle proposte da Piero Gavazzi, anche perché tardive;

- **in via istruttoria**, ammettere le istanze istruttorie dedotte nella memoria *ex art. 183, 6° co., n. 2*, c.p.c. (ad eccezione dell'istanza di ordinare l'esibizione *ex art. 210 c.p.c.* della comunicazione inviata da Vegagest s.g.r. s.p.a. alla Banca d'Italia il 19/1/2007, della nota n. 761874 della Banca d'Italia del 4/8/2005 e dei solleciti inviati da Vegagest ai quotisti del Fondo Scrovegni in data 5/11/2010, in quanto documenti già prodotti dalla stessa Vegagest con la seconda memoria *ex art. 183, 6° co., c.p.c.*);

- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi”.

Per **ERMANNNO RHO**

Nel merito:

- rigettare tutte le domande *ex adverso* proposte nei confronti del Sig. Ermanno Rho in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna degli attori al pagamento di tutte le spese e degli onorari del presente giudizio;



Sentenza n. 4508/2017 pubbl. il 21/04/2017
RG n. 26862/2013

- condannare l'attrice al risarcimento dei danni in favore del sig. Ermanno Rho ex art. 96 comma 1, c.p.c.

Per PAOLO RANUZZI DE BIANCHI

Il Prof. Ranuzzi De Bianchi, nel riportarsi integralmente alla comparsa di costituzione e risposta con dichiarazione di chiamata in causa, nonché all'atto di chiamata in causa ritualmente notificato, alle memorie depositate, alle deduzioni di udienza ed alla documentazione prodotta, e nel ribadire l'impugnativa di ogni avverso dedotto, rassegna le conclusioni come segue:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*:

a) in via principale: accertare e dichiarare **nulla la domanda** formulata dalla Soc. Cattaneo in liquidazione e in concordato preventivo nei confronti del prof. Paolo Ranuzzi De Bianchi;

b) in via subordinata, accertare e **dichiarare l'intervenuta prescrizione** dell'azione intrapresa dalla Soc. Cattaneo in liquidazione e in concordato preventivo nei confronti del prof. Paolo Ranuzzi De Bianchi;

c) in via ancora gradata, **rigettare le domande tutte** avanzate dalla Cattaneo S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo nei confronti del Prof. Paolo Ranuzzi De Bianchi, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque rigettare le domande formulate, anche in via di regresso, nei confronti dell'odierno concludente da chiunque dei convenuti;

d) accertare e dichiarare che la Cattaneo S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, in persona del legale rappresentante p.t., ha agito con mala fede o colpa grave nei confronti del Prof. Ranuzzi De Bianchi e, di conseguenza, condannare la stessa, in favore del predetto Prof. Ranuzzi De Bianchi, al risarcimento

dei danni ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., da quantificarsi nella misura che il Tribunale vorrà liquidare d'ufficio facendo ricorso al criterio equitativo, che qui espressamente si invoca;

e) nella non creduta ipotesi in cui fosse accolta la domanda dell'attrice dichiarare la Chartis Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (già **AIG Europe S.A.**), in persona del legale rappresentante p.t., obbligata a tenere indenne il Prof. Paolo Ranuzzi De Bianchi di quanto quest'ultimo fosse condannato a corrispondere all'attrice e condannare la predetta Chartis Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (già AIG Europe S.A.), in persona del legale rappresentante p.t., al relativo pagamento in favore della stessa Cattaneo S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, in virtù della polizza assicurativa di cui si è detto sub punto 6) della comparsa di costituzione e risposta con dichiarazione di chiamata in causa.

In via istruttoria, nella denegata ipotesi la prova per testi richiesta da parte attrice dovesse essere ritenuta - anche solo parzialmente - ammissibile e rilevante, l'odierno concludente chiede di essere ammesso alla prova contraria sui medesimi capitoli eventualmente ammessi, con i testi indicati da controparte, nonché con il teste Gabriele Nava, residente in Missaglia (Lecco).

Con vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre al rimborso delle spese generali (15%).

Per GENNARO MUROLO

Nell'interesse del Dott. **GENNARO MUROLO**, rappresentato e difeso dal prof. avv. Marcello Condemi si precisano le seguenti conclusioni:

Il Dott. Gennaro Murolo, nel riportarsi integralmente alla comparsa di costituzione e risposta con dichiarazione di chiamata in causa, nonché all'atto di chiamata in causa ritualmente notificato, alle memorie depositate, alle deduzioni di udienza ed alla documentazione prodotta, e nel ribadire l'impugnativa di ogni avverso dedotto, rassegna le conclusioni come segue: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*: a) in via principale: accertare e dichiarare **nulla la domanda formulata dal dott. Gian Luigi Domenighetti nei confronti del dott. Gennaro Murolo**; b) in via subordinata, accertare e dichiarare **l'intervenuta prescrizione** dell'azione intrapresa nei confronti del dott. Gennaro Murolo; c) in via ancora gradata, rigettare le domande tutte avanzate dal dott. Gian Luigi Domenighetti nei confronti del dott. Gennaro Murolo, in



Sentenza n. 4508/2017 pubbl. il 21/04/2017
RG n. 26862/2013

quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque rigettare le domande formulate, anche in via di regresso, nei confronti dell'odierno concludente da chiunque dei convenuti; d) nella non creduta ipotesi in cui fossero accolte le domande proposte nei confronti del dott. Murolo, di chiarare la **AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia** (già Chartis Europe S.A., già AIG Europe S.A.), in persona del legale rappresentante p.t., obbligata a tenere indenne il dott. Gennaro Murolo di quanto quest'ultimo fosse condannato a corrispondere al Dott. Domeneghetti e/o a chiunque altro per i titoli per cui è causa e condannare la predetta AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia (già Chartis Europe S.A., già AIG Europe S.A.), in persona del legale rappresentante p.t., al relativo pagamento, in virtù della polizza assicurativa di cui si è detto sub punto 6) della comparsa di costituzione e risposta con dichiarazione di chiamata in causa.

In via istruttoria, nella denegata ipotesi la prova per testi richiesta da parte attrice dovesse essere ritenuta - anche solo parzialmente - ammissibile e rilevante, l'odierno concludente chiede di essere ammesso alla prova contraria sui medesimi capitoli eventualmente ammessi, con i testi indicati da controparte, nonché con il teste Gabriele Nava, residente in Missaglia (Lecco).

Con vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre al rimborso delle spese generali (15%).

Per PIERO GAVAZZI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria:

- dichiarare la **nullità dell'atto** mediante il quale il Sig. Gian Luigi Domeneghetti ha chiamato in causa il Sig. Piero Gavazzi ex art. 164, comma 4, c.p.c.;

- **rigettare tutte le domande** *ex adverso* proposte nei confronti del Sig. Piero Gavazzi in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna dell'attrice e/o del chiamante in causa al pagamento di tutte le spese e degli onorari del presente giudizio;

condannare l'attrice e/o il chiamante in causa al risarcimento dei danni in favore del Sig. Piero Gavazzi ex art. 96 comma 1 c.p.c.

Per CARLO BROTONI

PREMESSO

A. che la società attrice, con la memoria ex art. 183/VI n. 1 ha modificato la domanda formulata in atto di citazione riguardo le modalità di raccolta delle sottoscrizioni del Fondo Scrovegni;

B. che **Carlo Brotini, con la memoria ex art. 183/VI n. 2 ha ribadito che non era ancora membro del consiglio di amministrazione di VEGAGEST quando fu approvata la costituzione del Fondo Scrovegni** e che, pertanto, non potranno, neppure astrattamente, essergli contestate le irregolarità (INFONDATAMENTE) affermate; nonostante ciò, con la stessa memoria, per cautela difensiva, ha dichiarato (e qui conferma) di non accettare il contraddittorio riguardo alla tardiva modifica dei fatti posti a fondamento della domanda Il chiamato in causa Carlo Brotini richiamate ed integralmente confermate le precedenti difese, insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano disattesa e respinta ogni contraria domanda e previa ogni consequenziale declaratoria e/o provvedimento:

PRELIMINARMENTE accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e della chiamata in causa del Dott. Gian Luigi Domeneghetti ex art. 164/IV comma cod. proc. civ. in relazione ai punti nn. 1) e 4) dell'art. 163 cod. proc. civ. dell'atto di citazione e, di conseguenza della chiamata in causa per la loro assoluta indeterminatezza **RESPINGERE** in quanto infondate tutte



Sentenza n. 4508/2017 pubbl. il 21/04/2017
RG n. 26862/2013

le domande svolte dalla soc. CATTANEO; CONDANNARE la stessa Soc. CATTANEO ed il chiamante in causa Dott. Gian Luigi

Domeneghetti al rimborso delle spese (anche generali nella misura del 15%) e delle competenze del giudizio oltre accessori di legge.; CONDANNARE l'attrice e/o il chiamante in causa al risarcimento dei danni in favore del sig. Carlo Brotini ex art. 96/I cod. proc. civ. ed al pagamento di una somma da

quantificare in via equitativa ex sensi dell'art. 96/III cod. proc. civ.; ciò per i motivi esposti al punto n. "1." della comparsa di risposta e previo accertamento che parte attrice è incorsa nella responsabilità aggravata prevista dalla norma; IN SUBORDINE dichiarare la decadenza o la prescrizione dell'azione di responsabilità ex artt. 2407 e 2395 cod. civ. introdotta dalla Soc. CATTANEO; ciò per i motivi esposti al punto n. "4." della comparsa di risposta; RESPINGERE in quanto infondate le domande svolte dal chiamante in causa nei confronti dell'esponente in relazione alla (ingiustificata) pretesa responsabilità degli amministratori per la (in realtà inesistente) violazione dei propri doveri; ciò per

i motivi esposti in comparsa di risposta IN IPOTESI e nella non creduta eventualità che venga, anche solo parzialmente accolta la domanda dell'attrice, chiede che il Tribunale condanni la AIG Europe Limited (ex Chartis Europe SA - sede in Via Della Chiusa n. 2, 20123 Milano) - già chiamata in causa e costituita nell'odierno giudizio - a corrispondere l'indennizzo all'attrice, o in subordine, a manlevare e tenere indenne il sig. Brotini - anche in relazione alle spese legali e tecniche sostenute per la sua difesa con ogni conseguente statuizione a carico della AIG stessa; il tutto nei limiti del massimale di cui alla polizza n. IMI 506865 già depositata dalla convenuta Vegagest (Doc. n. 21);

IN OGNI CASO con vittoria delle spese (anche generali nella misura del 15%) e delle competenze del giudizio oltre accessori di legge

Per MALEVOLTI, CHIARI E CANTORI

Premesso

che, con la prima memoria ex art 183, comma VI, c.p.c., l'attrice ha modificato ed ampliato le proprie domande, rispetto a quelle formulate in atto di citazione (cfr. pag. 43 dell'atto di citazione)

ribadisce

la già eccepita inammissibilità della *mutatio libelli* ed il rifiuto del contraddittorio sulle nuove domande, in particolare sulle modalità di raccolta delle sottoscrizioni del Fondo Scrovegni mediante "mere promesse" (sempre che 29 milioni di euro fisicamente versati al momento della sottoscrizione - cfr. doc. 2 attoreo pag. 66 - possano essere così qualificati), e sulle conseguenze dell'asserita irrealizzabilità originaria dei crediti verso i quotisti, precisa le seguenti

CONCLUSIONI:

Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza reietta, previa ogni opportuna declaratoria e con qualsiasi statuizione:

IN VIA PRELIMINARE, preso atto che non esiste rapporto processuale diretto tra i deducenti e la Cattaneo

dichiarare la nullità dell'atto di citazione della CATTANEO SRL ex art. 164, IV comma, c.p.c. in relazione ai nn. 1) e 4) dell'art. 163 c.p.c.

dichiarare la prescrizione e/o decadenza dei diritti azionati dall'attrice rigettare tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto porre a carico dell'attrice le spese di lite di tutti i convenuti e tutti i terzi chiamati dichiarare che parte attrice è incorsa in responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e, pertanto, condannarla, a norma del I comma di tale disposizione, al risarcimento del danno anche morale cagionato ai deducenti, *ovvero* condannarla al pagamento in favore dei deducenti di una somma equitativamente determinata, a norma del III comma.

Nei confronti del Prof. GIAN LUIGI DOMENEGHETTI

pagina 7 di 22

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626 - Firmato Da: RICC MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: cbeea
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4987171487391d9959a8303468781b



Sentenza n. 4508/2017 pubbl. il 21/04/2017
RG n. 26862/2013

rigettare tutte le domande proposte dal convenuto Prof. GIAN LUIGI DOMENEGHETTI nei confronti dei terzi chiamati Sigg.ri SANDRO MALEVOLTI, LUIGI CHIARI e FULVIO CANTORI. Nel denegato caso di ammissione totale o parziale delle domande attoree:

accertare la responsabilità esclusiva e/o prevalente degli Amministratori, delle Società di gestione e della Società di revisione DELOITTE & TOUCHE S.P.A. e in via subordinata determinare la quota di ripartizione interna delle singole colpe tra tutti i diversi coobbligati con ogni conseguente statuizione.

Nei confronti della DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

Accertata la responsabilità di DELOITTE & TOUCHE S.P.A.,

condannarla a corrispondere all'attrice quanto dovesse esserle riconosciuto,

condannarla a manlevare e tenere indenne i terzi chiamati Sigg.ri SANDRO MALEVOLTI, LUIGI CHIARI e FULVIO CANTORI in relazione a tutte le domande svolte nei loro confronti.

Nei confronti della AIG EUROPE SA

dichiarare che la Compagnia di Assicurazione AIG EUROPE SA è tenuta a garantire i Sigg.ri SANDRO MALEVOLTI, LUIGI CHIARI e FULVIO CANTORI in forza della polizza *IMI Investment Managements Insurance* n. 506865.4 condannandola nei limiti del massimale a corrispondere l'indennizzo direttamente all'attrice, o in subordine, a manlevarli e tenerli indenni anche in relazione alle spese legali e tecniche sostenute per le loro difese.

Nei confronti di UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.

dichiarare che la Compagnia di Assicurazione UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. è tenuta a garantire il Sig. SANDRO MALEVOLTI in forza della polizza *"Multirischi del Professionista"* n.49539081, condannandola nei limiti del massimale e delle condizioni di polizza a corrispondere l'indennizzo direttamente all'attrice, o in subordine, a manlevarlo e tenerlo indenne anche in relazione alle spese legali e tecniche sostenute per la sua difesa **Nei confronti di GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.**

dichiarare che la Compagnia di Assicurazione GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. è tenuta a garantire il Sig. SANDRO MALEVOLTI in forza della *polizza assicurativa sulla responsabilità civile commercialisti e ragioniere* n.302172763 condannandola nei limiti del massimale e delle condizioni di polizza a corrispondere l'indennizzo direttamente all'attrice, o in subordine, a manlevarlo e tenerlo indenne anche in relazione alle spese legali e tecniche sostenute per la sua difesa.

E tanto previa, occorrendo, ammissione delle istanze istruttorie formulate con le memorie ex art 183, comma VI, nn. 2 e 3 c.p.c., che si intendono qui come integralmente riprodotte.

Vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.

Per DELOITTE & TOUCHE

Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta così giudicare:

-dichiarare **la nullità della chiamata in causa** di Deloitte;

-**respingere per le ragioni** tutte indicate in narrativa, e così anche perché inammissibili, prescritte e infondate, le domande tutte svolte nei confronti di Deloitte di merito e istruttorie;

-in via subordinata e nel non creduto caso in cui il Tribunale ritenesse di dover valutare un eventuale concorso di colpa di Deloitte e le quote di responsabilità fra i condebitori concorrenti, **dichiarare l'assenza di colpa di Deloitte** e condannare gli eventuali condebitori concorrenti a rimborsare, anche in via di regresso, ogni somma che, in denegata ipotesi, Deloitte fosse dichiarata tenuta a pagare in favore delle parti del presente giudizio;

-condannare i chiamanti, ovvero chi fra le parti il Tribunale riterrà di giustizia, al pagamento delle spese e onorari di giudizio in favore di Deloitte.

Per GENERALI ITALIA S.p.A.,

pagina 8 di 22

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626 - Firmato Da: RICO MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CVS Serial#: cbeea
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4887171487391d9958a8303468781b



Sentenza n. 4508/2017 pubbl. il 21/04/2017
RG n. 26862/2013

In via preliminare:

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione di responsabilità ex art. 2407 e 2395 c.c. promossa dall'attrice nei confronti del dott. Gian Luigi Domeneghetti.

In via principale e di merito:

accertare e dichiarare che non risulta provato alcun danno e che non sussiste alcuna responsabilità del dott. Gian Luigi Domeneghetti, ai sensi degli artt. 2407, 2395 e 2043 c.c. in relazione alla stipula dei contratti de quibus; - accertare e dichiarare che l'attività svolta dal dott. Gian Luigi Domeneghetti è stata eseguita in maniera corretta e che non sussiste alcun illecito omissivo in relazione ai danni lamentati dalla Cattaneo S.r.l. e, per l'effetto rigettare la domanda di accertamento di responsabilità e di condanna al risarcimento del danno nei confronti del dott. Gian Luigi Domeneghetti ed accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità del dott. Gian Luigi Domeneghetti in relazione al danno lamentato dall'attrice; conseguentemente dichiarare assorbita la domanda di manleva formulata dal dott. Gian Luigi Domeneghetti nei confronti di Generali Italia S.p.A..

In subordine:

- nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse fornita la prova di un seppur minimo profilo di responsabilità in capo al dott. Gian Luigi Domeneghetti previa limitazione della responsabilità del dott. Gian Luigi Domeneghetti alle sole conseguenze direttamente derivanti dalla condotta professionale dello stesso e previa ripartizione delle varie di corresponsabilità imputabili ai convenuti tutti e terzi chiamati da determinarsi secondo il grado delle rispettive responsabilità, accertare e dichiarare che la garanzia assicurativa prestata da Assicurazioni Generali S.p.A. in favore del dott. Gian Luigi Domeneghetti non è operativa nel caso di specie per tutti i motivi esposti in narrativa;

- per l'effetto rigettare la domanda di accertamento del diritto di manleva nonché della domanda di condanna formulate dal dott. Domeneghetti nei confronti di Generali Italia In via di ulteriore subordine:

- nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse fornita la prova di un seppur minimo profilo di responsabilità in capo al dott. Domeneghetti e nella denegata ipotesi in cui la garanzia fosse operativa, limitare l'indennizzo da corrispondere al dott. Domeneghetti alla sola quota capitale di danno imputabile alla condotta professionale tenuta esclusivamente dallo stesso in ragione della gravità minima della colpa dello stesso, rispetto a quella degli amministratori, nella misura da determinarsi in corso di causa e con esclusione della quota di danno imputabile alla responsabilità concorrente e solidale di altri soggetti e verrà eventualmente quantificata in termini economici solo a seguito di CTU contabile;

- per l'effetto dichiarare Generali Italia S.p.A. tenuta al pagamento di una indennizzo per i danni lamentati dall'attrice in proporzione alla quota di corresponsabilità ascrivibile al proprio Assicurato entro il limite monetario di cui al massimale di polizza del contratto di assicurazione stipulato fra la Assicurazioni Generali S.p.A. e il dott. Domeneghetti, pari ad € 2.000.000,00 e che tale quota venga ripartita con Aig Europe secondo i principi di cui agli artt. 1910, 1911 c.c..

In via di regresso:

- nella denegata ipotesi di condanna di Generali Italia S.p.A. al pagamento di un indennizzo per i danni lamentati dall'attrice in proporzione alla quota di corresponsabilità ascrivibile al proprio Assicurato, entro il limite monetario di cui al massimale di polizza del contratto di assicurazione stipulato fra Assicurazioni Generali S.p.A. (ora Generali Italia S.p.A.) e il dott. Domeneghetti, pari ad € 2.000.000,00, condannare gli altri convenuti dichiarati responsabili in via di regresso a rimborsare una quota dell'indennizzo commisurata alla percentuale di corresponsabilità di detti altri convenuti nella misura superiore che verrà determinata in corso di causa.

In ogni caso:

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA CPA e rimborso forfettario da distrarsi in favore dell'Avv. Giuliano Fede Pellone che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.



Sentenza n. 4508/2017 pubbl. il 21/04/2017
RG n. 26862/2013

In via istruttoria

- si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del convenuto legale rappresentante di Vegagest SGR S.p.A. e Vegagest Immobiliare SGR S.p.A., nonché del Liquidatore e legale rappresentante della Cattaneo S.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo, Sig.ra Antonella Sterni, sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalla locuzione "vero che":

1) il valore complessivo netto del Fondo Scrovegni come indicato nei bilanci delle società di gestione Vegagest degli anni 2007-2008-2009-2010 conformemente alle risultanze dei rendiconti gestionali è stato determinato sulla base del valore dei beni immobili e di altra natura facenti parte del Fondo, al netto delle passività;

2) i crediti verso i quotisti per i versamenti non effettuati non vengono considerati ai fini della quantificazione del valore del patrimonio netto del fondo;

3) il Dott. Domeneghetti ha cessato la propria carica di sindaco in data 06 febbraio 2011;

4) Vegagest si è attenuta a tutte le prescrizioni di legge nella collocazione delle quote, tanto che la sottoscrizione da parte delle persone fisiche è avvenuta previa loro dichiarazione scritta di essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari;

5) il regolamento del Fondo Scrovegni prevede che l'ammontare del fondo deve essere sottoscritto entro il termine di 18 mesi dalla data di approvazione del regolamento stesso da parte della Banca d'Italia e che è privo invece di un termine entro il quale gli impegni assunti con la sottoscrizione delle quote debbano essere richiamati;

6) la società di gestione ha richiesto ai quotisti i versamenti dovuti allorché le esigenze finanziarie sottese alla gestione del patrimonio ne hanno consigliato l'opportunità;

7) Vegagest SGR e Vegagest Immobiliare SGR hanno predisposto i rendiconti gestionali annuali e le relazioni semestrali, dandone comunicazione al pubblico mediante il deposito presso la sede della società di gestione e presso la Banca di San Miniato, nell'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 DM n. 228/1999.

Si chiede ammettersi una CTU contabile volta ad accertare se la valutazione del patrimonio netto che figurava nei bilanci di esercizio di Vegagest prima e di Vegagest Immobiliare poi negli anni 2007 - 2008-2009- 2010 -2011 era stata correttamente eseguita e se i bilanci erano stati conseguentemente correttamente elaborati.

Per UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., ora UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

Voglia il Tribunale III.mo adito, *contrariis reiectis*, così giudicare:

In via principale

Accertato e dichiarato che la copertura assicurativa prestata dalla Unipol Assicurazioni s.p.a., ora UnipolSai Assicurazioni s.p.a., opera a secondo rischio, in eccedenza alla somma di €2.000.000,00 pari al massimale assicurato da Generali Italia s.p.a. per le ragioni in atti indicate, e conseguentemente accertata la non operatività della garanzia assicurativa prestata da UnipolAssicurazioni s.p.a., ora UnipolSai Assicurazioni s.p.a., per l'effetto disporre l'estromissione di quest'ultima.

Ancora in via principale

pagina 10 di 22

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626 - Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: cbeea
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 4887171487391d9958a8303468781b



Sentenza n. 4508/2017 pubbl. il 21/04/2017
RG n. 26862/2013

Accertare e dichiarare la completa estraneità del Dott. Domeneghetti per i fatti di cui è causa e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte nei suoi confronti in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In via subordinata

Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti del Dott. Domeneghetti:

a) **accertare il reale grado di responsabilità** delle parti convenute e terze chiamate, ascrivendo a ciascuno per quanto di ragione eventuali conseguenze risarcitorie, comunque da quantificarsi in via di giustizia; b) accertato e dichiarato altresì che la copertura assicurativa prestata dalla Unipol assicurazioni s.p.a., ora UnipolSai Assicurazioni s.p.a., è a secondo rischio, limitare il risarcimento del danno ipoteticamente dovuto dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a., direttamente ed esclusivamente imputabile all'assicurato, secondo le condizioni di polizza e nei limiti di massimale di €1.500.000,00, alla sola parte di danno eccedente la somma di €2.000.000,00 pari al massimale assicurato da Generali Italia s.p.a., con applicazione dello scoperto del 10% e con detrazione della franchigia;

c) in ogni caso nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti del Dott. Domeneghetti e di ritenuta operatività della copertura assicurativa prestata da UnipolSai, accertarsi il grado di responsabilità imputabile direttamente ed esclusivamente al Dott. Domeneghetti,

determinando l'ammontare dei danni ad esso direttamente ed esclusivamente imputabili nella misura che sarà rigorosamente provata e, per l'effetto, ove ritenuta operativa la polizza invocata, limitare l'esposizione risarcitoria e/o b) accertato e dichiarato altresì che la copertura assicurativa prestata dalla Unipol Assicurazioni s.p.a., ora UnipolSai Assicurazioni s.p.a., è a secondo rischio, limitare il risarcimento del danno ipoteticamente dovuto dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a., direttamente ed esclusivamente imputabile all'assicurato, secondo le condizioni di polizza e nei limiti di massimale di

€1.500.000,00, alla sola parte di danno eccedente la somma di €2.000.000,00 pari al massimale assicurato da Generali Italia s.p.a., con applicazione dello scoperto del 10% e con detrazione della franchigia;

c) **in ogni caso** nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti del Dott. Domeneghetti e di ritenuta operatività della copertura assicurativa prestata da UnipolSai, accertarsi il grado di responsabilità imputabile direttamente ed esclusivamente al Dott. Domeneghetti, determinando l'ammontare dei danni ad esso direttamente ed esclusivamente imputabili nella misura che sarà rigorosamente provata e, per l'effetto, ove ritenuta operativa la polizza invocata, limitare l'esposizione risarcitoria e/o indennitaria di Unipol Assicurazioni s.p.a., ora UnipolSai Assicurazioni s.p.a., alla sola parte di danno eccedente la somma di €2.000.000,00 pari al massimale assicurato da Generali Italia s.p.a., e comunque alla sola quota di esclusiva e diretta responsabilità del proprio assicurato, comunque nei limiti del massimale di €1.500.000,00, con esclusione delle voci di danno non comprese nella copertura assicurativa, con applicazione dello scoperto del 10% e con detrazione della franchigia. - Spese rifuse.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

La CATTANEO s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo (d'ora in poi CATTANEO) ha citato in giudizio:

pagina 11 di 22

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7626 - Firmato Da: RICC MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTE.COM/CAS Serial#: cbeea
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4887171487391d995a38303468781b



Sentenza n. 4508/2017 pubbl. il 21/04/2017
RG n. 26862/2013

- VEGAGEST Società di Gestione del Risparmio s.p.a. e VEGAGEST IMMOBILIARE Società di gestione del Risparmio s.p.a., quali gestori del Fondo Immobiliare chiuso riservato denominato "Scrovegni",

- Ermanno RHO, già presidente del c.d.a e del comitato esecutivo di entrambe le società di gestione,

- Paolo RANUZZI DE BIANCHI già presidente del c.d.a. e del comitato esecutivo di VEGAGEST SGR s.p.a. e membro del c.d.a. di VEGAGEST IMMOBILIARE s.p.a.,

- Gian Luigi DOMENEGHETTI, già presidente del collegio sindacale in entrambe le società di gestione,

facendo valere nei loro confronti la responsabilità *ex artt.* 2043 o 2395 c.c. per la falsità dell'informativa di bilancio di VEGAGEST SGR, quanto agli esercizi 2007-2008 e di VEGAGEST IMMOBILIARE SGR quanto agli esercizi 2009-2010, con riferimento alla consistenza patrimoniale e alla situazione finanziaria del Fondo Scrovegni.

Tali rappresentazioni sarebbero state inveritiere e avrebbero leso la libertà negoziale della CATTANEO, inducendola:

(a) dapprima, a **contrarre col Fondo Scrovegni** e a concludere il 14 ottobre 2008 un contratto d'appalto con il quale veniva affidata alla CATTANEO la realizzazione degli impianti elettrici nell'ambito di un progetto di riqualificazione di un'area ex industriale sita in Comune di Tradate e di realizzazione di un centro polifunzionale, per un valore complessivo iniziale di oltre 5,3 milioni di euro (e in base ai conteggi finali di **oltre 7,6 milioni di euro**), e

(b) successivamente, a **desistere dall'intraprendere immediate azioni cautelari ed esecutive** volte a tutelare giudizialmente i propri diritti di credito.

Nell'atto di citazione la CATTANEO precisava che:

- prima di assumere l'impegno di fornitura e posa in opera di materiale elettrico per volumi tanto rilevanti aveva effettuato verifiche sull'affidabilità patrimoniale della controparte ed era stata rassicurata dalle informazioni ricavate dal bilancio consolidato di VEGAGEST SGR s.p.a. al 31 dicembre 2007 ove risultava che il patrimonio netto contabile (c.d. NAV) del Fondo Scrovegni ammontava a 29,1 milioni di euro;

- al termine delle trattative, in data 14 ottobre 2008, aveva concluso con la controparte due contratti: un contratto di appalto per la fornitura di impianti ed un contratto preliminare di vendita immobiliare;

- una parte del corrispettivo dell'appalto doveva infatti essere versato "in natura", ovvero mediante trasferimento all'appaltatrice di talune unità immobiliari site nel compendio oggetto di riqualificazione, la ex fornace di Tradate;

- a tal fine il Fondo Scrovegni, committente, si impegnava a trasferire entro il 30 luglio 2009 all'appaltatore talune unità immobiliari in corso di costruzione, al prezzo complessivo di 1.475.880 euro compresa IVA, di cui 585.350 euro versati a titolo di acconto sul prezzo dalla CATTANEO;

- per il residuo prezzo d'acquisto le parti concordavano la compensazione con il corrispettivo dovuto dal promittente alienante per le opere eseguite dalla CATTANEO in esecuzione dell'appalto;

- dal primo gennaio 2009 nella gestione del Fondo Scrovegni subentrava VEGAGEST IMMOBILIARE SGR s.p.a., società interamente controllata da VEGAGEST SGR e "soggetta a direzione e coordinamento" di quest'ultima;

pagina 12 di 22

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626 - Firmato Da: RICO MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: cbeea
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4887171487391d9959a3a303468781b



Sentenza n. 4508/2017 pubbl. il 21/04/2017
RG n. 26862/2013

- nel maggio del 2009 veniva pubblicato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 della VEGAGEST S.G.R. ove il **patrimonio netto del Fondo Scrovegni era indicato in 31,9 milioni di euro** (circa 3 milioni in più rispetto all'anno precedente);

- nei primi mesi del 2009 la CATTANEO terminava i lavori originariamente appaltati, e a fronte del regolare pagamento delle prime fatture, accettava di eseguire ulteriori opere;

- nel giugno 2009 la CATTANEO riceveva comunicazione da parte di VEGAGEST IMM. della disponibilità alla stipula del definitivo, termine che veniva concordemente posticipato al 30 novembre 2009;

- il 2 ottobre 2009 la CATTANEO si impegna ad alienare un'unità oggetto del preliminare di compravendita, ricevendo dai promissari acquirenti una caparra confirmatoria di 21.429 euro e versando provvigioni per mediazioni per 12.364,53 euro;

- con decreto del 10 dicembre 2010 il Tribunale di Bergamo ammetteva la CATTANEO alla procedura di concordato preventivo, concordato che veniva omologato con successivo decreto del 24 giugno 2010;

- successivamente la CATTANEO, anche tramite gli organi della procedura, sollecitava la stipula del contratto definitivo ed il pagamento del residuo proprio credito per le opere realizzate, credito che veniva rideterminato, al netto dell'importo necessario per l'acquisto degli immobili oggetto del preliminare, in 1.943.081,64 IVA inclusa;

- entro le date successivamente concordate non si giungeva alla stipula del definitivo a causa di gravi vizi e difformità riscontrati e denunciati al gestore del Fondo Scrovegni (quali - fra gli altri - la mancanza della pavimentazione);

- nel maggio del 2010 veniva pubblicato il bilancio al 31 dicembre 2009 della VEGAGEST IMMOBILIARE S.G.R. ove il **patrimonio netto del Fondo Scrovegni era indicato in 27,8 milioni di euro**;

- nel corso del 2011 la gestione del Fondo Scrovegni passava ad una nuova SGR, la AXIA s.p.a. nei confronti della quale la CATTANEO reiterava le richieste sia di pagamento che di stipula del definitivo, istanze tutte che rimanevano inevase;

- nel maggio del 2011 veniva pubblicato il bilancio al 31 dicembre 2010 di VEGAGEST IMMOBILIARE S.G.R. ove il **patrimonio netto del Fondo Scrovegni era indicato in 21,1 milioni di euro**.

L'attrice denuncia che **solo con il deposito del bilancio di AXIA SGR chiuso al 31 dicembre 2011, affiorava per la prima volta l'esistenza di impegni dei partecipanti al Fondo Scrovegni al versamento delle quote sottoscritte, richiamati e non versati per 26.650.000, e l'assoluta incertezza sui tempi e sull'entità di un eventuale loro recupero, con la conseguenza che il valore del Fondo risultava negativo (- 7.753.764 euro)**.

Nel gennaio 2012 l'intero patrimonio del Fondo veniva conferito in una società con finalità liquidatorie, la ATT s.r.l., che dapprima accedeva alla procedura di concordato preventivo, e quindi veniva dichiarata fallita (in data 18 febbraio 2013).

Nell'atto introduttivo la CATTANEO s.r.l.

➤ **contesta una indebita sopravvalutazione del patrimonio netto del Fondo Scrovegni, dovuta all'incidenza di 26,65 milioni di euro di crediti verso quotisti. Tali crediti:**

- originavano da **contratti nulli** (a causa della mancanza in capo ai quotisti della qualità, imperativamente richiesta dalla normativa, di investitore qualificato);
- erano comunque **inesigibili o irrealizzabili** (essendo i quotisti persone fisiche titolari di patrimoni incipienti e comunque difficilmente individuabili/aggregabili);

➤ assume che VEGAGEST e VEGAGEST IMM e i loro amministratori:

pagina 13 di 22

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626 - Firmato Da: RICC MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: cbeea
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4887171487391d9959a38303468781b



Sentenza n. 4508/2017 pubbl. il 21/04/2017
RG n. 26862/2013

(i) avrebbero dovuto diligentemente accertarsi di collocare le quote del Fondo presso veri **“investitori qualificati”** ai sensi di legge;

(ii) non avrebbero dovuto accontentarsi di far sottoscrivere a poche persone fisiche, prive di adeguati patrimoni, **semplici impegni di futuro versamento**, che non sono stati onorati: al momento delle successive, tardive, richieste di versamento i quotisti hanno infatti opposto, tra l'altro, la nullità del contratto per carenza della qualità soggettiva di **“investitore qualificato”**;

(iii) in ogni caso, tenuto conto della inesistenza/irrealizzabilità originaria di tali crediti, avrebbero dovuto indicare **sin dal bilancio 2007** un NAV del Fondo significativamente inferiore, evitando di ingenerare nei terzi in buona fede (al pari della Cattaneo) un ragionevole affidamento sulla solidità e affidabilità patrimoniale del Fondo Scrovegna

L'attrice chiede il risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati nella somma almeno pari ad euro 4.400.069,65 oltre interessi, somma comprensiva del residuo credito.

I convenuti si sono ritualmente costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, contestando nel merito ogni argomento dedotto dall'attrice a sostegno delle proprie pretese.

Vi sono state numerose chiamate in causa:

- VEGAGEST Società di Gestione del Risparmio S.p.A., che con atto del 6 giugno 2013 ha incorporato la controllata VEGAGEST IMMOBILIARE Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ha chiamato in causa CHARTIS EUROPE S.A. (ora Aig Europe Limited S.A.);

- Gian Luigi DOMENEGHETTI ha chiamato in causa gli altri componenti del collegio sindacale delle due società convenute (Fulvio Cantori, Luigi Chiari, Sandro Malevolti) e taluni consiglieri di amministrazione (Carlo Brotini, Vittorina Nori Zuffellato, Gennaro Murolo, Giulio Simonelli, Carlo Gilardi, Piero Pio Maria Gavazzi, Enrico Provvedi, Franco Manca, Walter Ramella, Leonetto Corti, Franco Rabitti) nonché Deloitte & Touche S.p.A. e le compagnie assicuratrici Aig Europe Limited, Generali Italia S.p.A., Unipol Assicurazioni.

- Paolo RANUZZI DE BIANCHI ha chiamato in causa la compagnia Chartis Europe S.A. (ora AIG EUROPE Limited S.A.);

- da ultimo si è costituito Ermanno RHO.

Tutti i terzi chiamati si sono costituiti contrastando la fondatezza della domanda principale e delle richieste nei loro confronti; taluni hanno avanzato domanda di manleva nei confronti di compagnie di assicurazioni ovvero, trasversalmente, nei confronti di altri convenuti in giudizio (si rinvia alle conclusioni da ciascuno rassegnate e riportate in epigrafe).

Instaurato il contraddittorio, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..

Sulle richieste istruttorie delle parti, ed in particolare la richiesta di c.t.u. avanzata da parte attrice, il Giudice istruttore ha adottato il provvedimento che di seguito si riporta:

“Nonostante le quasi 60 pagine della citazione la causa può essere riassunta come segue:

1. la attrice era legata alle due SGR che ha qui citato da rapporti contrattuali in forza dei quali doveva costruire, come appaltatrice, degli immobili, ricevendo il compenso in parte in danaro e in parte in immobili, che avrebbe provveduto a rivendere a sua volta;

2. le due SGR agivano in rappresentanza di un fondo di investimento immobiliare chiuso che avrebbe dovuto raccogliere circa 50 milioni di euro;

pagina 14 di 22

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626 - Firmato Da: RICC MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECCOM CAS Serial#: cbeea
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4887171487391d9959a38303468781b



3. eseguiti i lavori l'attrice non ha ricevuto il compenso che in piccola parte per insolvenza del debitore; il compendio immobiliare è stato conferito in una società poi fallita e le due SGR si sono rivelate anche esse insolventi;

4. la causa della insolvenza è che i conferimenti dei "fondisti" non erano in realtà avvenuti per l'intera somma ed essi sono restati poi insolventi in buona parte, in realtà insolubili,

secondo, l'attore "ab origine";

5. agisce la attrice verso le due società e verso taluni amministratori e sindaci – che hanno effettuato chiamate in causa di garanti e gli altri amministratori – ex art. 2043 e 2395 cc. – poiché essi non avrebbero dovuto iniziare la attività del fondo prima di aver raccolto il capitale sottoscritto e perché hanno accettato come "fondisti" persone non rivestenti la qualifica di investitori qualificati, necessaria in un fondo chiuso come quello realizzato;

6. altro profilo di colpa è che per i debiti dei "fondisti", non garantiti e di nessuna esigibilità,

avrebbe dovuto essere inserita una riserva da possibile insolvenza, ovvero svalutati i crediti, che per vero nemmeno appaiono come tali in bilancio;

7. bilanci e comunicazioni sociali non evidenziano che il capitale del fondo era in parte null'altro che crediti, inesigibili per giunta, e la situazione di difficoltà che ne derivava, ingannando così l'attrice non solo sulla determinazione iniziale di contrarre l'appalto e le relative condizioni di pagamento, ma anche sul comportamento successivo "soft" nell'esigere il corrispettivo delle opere svolte.

In questa situazione parte attrice chiede la ammissione di alcune circostanze e una CTU per stabilire se, quando e come fosse perso il capitale.

Le circostanze, vertenti sulle trattative condotte, dedotte da parte attrice sono irrilevanti e in parte generiche, al pari di quelle richieste da alcune difese, dovendosi decidere della correttezza o meno dell'accettare sottoscrizioni del fondo nel modo che pacificamente è stato, cioè senza integrale versamento, ma con sole promesse; è da notare che al momento della richiesta di pagamento è stata opposta proprio la nullità del contratto per carenza delle qualità soggettive dei sottoscrittori. In ciò quanto fosse stato creduto dalle parti al momento degli impegni, ancorché di difficile accertamento storico, risulta irrilevante.

Le esibizioni richieste sono generiche.

La CTU, alla luce di quanto detto, risulta superflua non essendo decisivo l'accertamento della perdita del capitale, quanto al eventuale illegittimità del comportamento nella raccolta non già di fondi, ma di promesse e nella evidenziazione di una raccolta fondi effettuata mediante le sole medesime promesse.

La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa alla decisione del collegio sulle conclusioni delle parti, riportate in epigrafe.

1. Le domande

L'attrice, fin dall'atto introduttivo, ha precisato che con l'azione promossa ha inteso agire ex artt. 2395 e 2043 c.c. nei confronti degli ex amministratori e sindaci delle due SGR che si sono avvicendate nella gestione del Fondo Scrovegni dal 2007 al 2011. Non ha inteso – come espressamente affermato – far valere la responsabilità per inadempimento contrattuale nei confronti delle due SGR convenute, ed in tal modo ha riconosciuto che tale inadempimento va imputato al solo Fondo Scrovegni quale autonomo centro di imputazione degli effetti giuridici



dei contratti di appalto e di preliminare di vendita immobiliare conclusi con la CATTANEO s.r.l.¹.

L'attrice deduce di aver subito, a causa della condotta illegittima degli amministratori e sindaci convenuti, un pregiudizio di natura patrimoniale qualificabile come "danno diretto"; lo stesso è conseguenza diretta, secondo la prospettazione della parte, dell'affidamento prestato sulla solidità economico finanziaria del Fondo Scrovegni, come risultante dai bilanci delle due SGR che si sono succedute nella gestione del fondo fino al 2011, bilanci nei quali compariva un valore relativo al NAV – Patrimonio netto del Fondo – ampiamente positivo e assolutamente tranquillizzante per i terzi fornitori², tenuto conto del valore complessivo dell'appalto. In tale modo CATTANEO è stata indotta a contrarre con il Fondo stesso, ad eseguire le proprie prestazioni e ad astenersi da azioni esecutive e cautelari nei confronti del Fondo medesimo.

Gli amministratori e sindaci sono chiamati a rispondere in quanto autori dei presunti illeciti ai sensi degli artt. 2043 e 2935 c.c., mentre le due SGR che hanno gestito il Fondo Scrovegni sono convenute in virtù del rapporto di immedesimazione organica con gli stessi.

Secondo l'originaria prospettazione dell'attrice, ai fini della rappresentazione del valore NAV del Fondo Scrovegni nei bilanci delle due SGR, amministratori e sindaci non avrebbero dovuto tener conto dei crediti verso i quotisti, ovvero verso gli investitori che avevano aderito al fondo, sottoscrivendone le quote, senza tuttavia aver versato gli impegni (pag. 23 e seguenti atto citazione).

Tutte le controparti processuali, ed *in primis* gli originari convenuti, hanno eccepito che sia VEGAGEST che VEGAGEST IMMOBILIARE avevano correttamente omesso di computare i crediti verso i quotisti ai fini del calcolo del NAV del Fondo Scrovegni, e ciò nel rispetto della normativa regolamentare della Banca d'Italia che espressamente prescrive che "gli importi da richiamare non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto del fondo".

In considerazione di tali difese – supportate dalla produzione in giudizio dei rendiconti relativi alla gestione del Fondo negli anni di riferimento – CATTANEO nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ha precisato che:

- non intende censurare il fatto che, in conformità alla normativa regolamentare, i crediti verso i quotisti per importi da richiamare **non sono stati computati** nel mero calcolo matematico per la determinazione del NAV del Fondo Scrovegni;

- **ciò che contesta è che l'irrealizzabilità originaria di tali crediti non abbia minimamente influito sulla determinazione del corretto valore del patrimonio immobiliare del Fondo**, come invece sostengono le controparti;

- a giudizio dell'attrice, l'inesistenza/irrealizzabilità (originaria) dei crediti verso i quotisti avrebbe dovuto **influire sin dal 2007 sulla valutazione del patrimonio immobiliare del Fondo**

¹ Sul punto la nuova formulazione dell'art. 36, quarto comma, del TUF è chiara: "Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti".

² Ovvero: 29,1 milioni al 31/12/2007
31,9 milioni al 31/12/2008
27,8 milioni al 31/12/2009
21,1 milioni al 31/12/2010



Sentenza n. 4508/2017 pubbl. il 21/04/2017
RG n. 26862/2013

Scrovegni, e conseguentemente sulla determinazione del suo NAV, **impedendo di valutare gli immobili del Fondo in “condizioni di normalità” e di continuità aziendale**, e imponendo di indicare valori sensibilmente inferiori (c.d. valori di stress/vendita forzata);

- in altri termini, l'inesistenza/irrealizzabilità (originaria) di tali crediti avrebbe gravemente influito sulla capacità di portare a realizzazione il complesso immobiliare di Tradate (come poi avvenuto) e **la mancata tempestiva rilevazione da parte di VEGAGEST SGR della inesistenza della gran parte dei crediti verso i quotisti ha consentito la valutazione degli asset in una prospettiva di continuità aziendale** e, correlativamente, **una indebita sopravvalutazione del patrimonio immobiliare** (e di conseguenza del NAV) del Fondo Scrovegni, nonché il computo di tali *asset* nel mero calcolo matematico per la determinazione del NAV del Fondo Scrovegni (totale attività meno totale passività).

2. *Mutatio - emendatio libelli*

A fronte di tali precisazioni, le difese dei convenuti hanno, all'unisono, denunciato l'introduzione di nuovi fatti costitutivi della domanda, radicalmente diversi da quelli originariamente prospettati, eccedendo l'inammissibilità della *mutatio* operata.

L'eccezione è infondata. Il Collegio ritiene infatti che le precisazioni della domanda illustrata da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. debbano essere considerate quali mere “modifiche” della stessa, ovvero una sorta di “messa a fuoco” della originaria richiesta, che si è resa necessaria a seguito delle difese svolte nei primi atti di costituzione e dalle risultanze delle produzioni documentale allegata alle stesse. Modifiche che, peraltro, non hanno inciso sul *petitum* finale e sulla *causa petendi*, avendo l'attrice confermato le conclusioni rese in atto di citazione.

Va riconosciuto che solo con la produzione in giudizio dei Rendiconti di gestione del Fondo Scrovegni relativi agli anni 2007-2010 (doc. 11-13 di VEGAGEST s.p.a., prodotti invero anche da altri convenuti) è emerso *per tabulas* che gli importi da richiamare, ovvero i crediti verso i soggetti che avevano sottoscritto le quote del fondo, senza aver ancora effettuato i relativi versamenti, non concorrevano alla determinazione del valore complessivo netto (NAV) del fondo. E a tal riguardo assume significativa rilevanza quanto previsto dal Regolamento del Fondo Scrovegni, che riconosce solo ai Partecipanti al Fondo il diritto di ottenere gratuitamente dalla società di gestione la documentazione relativa ai criteri di valutazione del Fondo (articolo 10 del Regolamento – doc.1 VEGAGEST).

Dunque, i prospetti contabili relativi alla gestione del Fondo Scrovegni (i c.d. Rendiconti semestrali e annuali) erano documenti “riservati” ai soli quotisti, come peraltro ammesso dai convenuti (pag. 19 conclusionali VEGAGEST).

Se così è, a maggior ragione la modifica della iniziale prospettazione dei fatti costitutivi della domanda – giustificata dall'impossibilità di disporre dei Rendiconti del fondo – deve essere ritenuta ammissibile e non può essere sanzionata con preclusioni processuali che impedirebbero l'esame nel merito delle questioni oggetto del giudizio.

In punto di diritto appaiono particolarmente calzanti rispetto al caso in esame gli argomenti utilizzati dalla recente decisione delle Sezioni unite civili n. 12310/2015, più volte citata da parte attrice, al fine di superare la tradizionale distinzione, che invero non trova alcun riscontro normativo, fra *mutatio* ed *emendatio libelli*, per giungere ad ammettere modifiche della originaria domanda che riguardino anche uno o più elementi oggettivi della stessa, con il solo limite della permanenza del vincolo di connessione con la vicenda sostanziale e dedotta in giudizio

pagina 17 di 22

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626 - Firmato Da: RICC MARIA ANTONIETT Emesso Da: POSTECONOM C/S Serial#: cbeea
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPECO S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4987171487391d99593a3303468781b



e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte³; tali argomenti sono così riassunti:

“La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo”.

3. Quanto al merito.

La CATTANEO pone a fondamento delle sue domande l'inesistenza o la irrealizzabilità originaria dei crediti verso i quotisti e sostiene che tale inesistenza/irrealizzabilità (originaria) avrebbe dovuto influire sin dal 2007 sulla valutazione del patrimonio immobiliare del Fondo Scrovegni, e conseguentemente sulla determinazione del suo NAV, impedendo di valutare gli immobili del Fondo in “condizioni di normalità” e di continuità aziendale, e imponendo di

³ Si legge infatti in parte motiva: *“Ridurre la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura di mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto (per la quale, come già precisato, neppure sarebbe necessaria un'apposita previsione e addirittura la concessione di termini e "controtermini") significherebbe infatti, contro la lettera e la logica della norma, costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale - eventualmente anche grazie allo sviluppo dell'udienza di comparizione - a rinunciare alla domanda già proposta per proporre una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice il quale dovrà conoscere della medesima vicenda, sia pure sotto aspetti in parte dissimili,*

con effetti incidenti negativamente: sulla "giustizia" sostanziale della decisione (posto che essa può essere meglio assicurata se sono veicolati nel medesimo processo tutti i vari aspetti e le possibili ricadute della medesima vicenda sostanziale ed "esistenziale", evitando di fornire al giudice la conoscenza di una realtà sostanziale artificialmente frammentata con l'effetto di determinarne una visione parziale); sul rischio di giudicati contrastanti; sulla ragionevole durata dei processi, valore costituzionale da perseguire anche nell'attività di interpretazione delle norme processuali da parte del giudice.

Peraltro, una interpretazione come quella in questa sede proposta, che vede la possibilità di una modifica della domanda iniziale anche con riguardo agli elementi identificativi oggettivi della stessa, non espone al rischio di trasformare il processo in un "tram" da prendere al volo caricandolo di tutte le possibili ed eventualmente eterogenee ragioni di lite nei confronti di una determinata controparte, se si considera che, oltre a rimanere ovviamente immutato rispetto alla domanda originaria l'elemento identificativo soggettivo delle personae, la domanda modificata deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata, regola sicuramente ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo, ma soprattutto se si considera in particolare che, come sopra evidenziato, la domanda modificata si presenta certamente connessa a quella originaria quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite. (...)

E neppure può ritenersi che una simile interpretazione della portata della modificazione ammessa possa "sorprendere" la controparte ovvero mortificarne le potenzialità difensive perché: l'eventuale modifica avviene sempre in riferimento e connessione alla medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte è stata chiamata in giudizio; la parte sa che una simile modifica potrebbe intervenire a norma della disciplina processuale vigente, sicché non si trova rispetto ad essa come dinanzi alla domanda iniziale; alla suddetta parte è in ogni caso assegnato un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio”.



indicare valori sensibilmente inferiori (secondo criteri non di mercato, ma di stress/vendita forzata).

Dunque, secondo l'attrice, se da un lato è vero – come sostengono i convenuti – che l'inesistenza o irrecuperabilità originaria di tali crediti non avrebbe potuto influire direttamente sul calcolo del NAV, in quanto gli importi da richiamare non concorrono alla determinazione del valore complessivo netto del fondo (come previsto dal Regolamento della Banca d'Italia 14 aprile 2005), d'altro canto, nondimeno, il valore del NAV avrebbe dovuto comunque essere influenzato, indirettamente, dalla inesistenza o irrecuperabilità (originaria) di tali crediti, dal momento che – secondo l'attrice – una svalutazione o azzeramento di tali crediti avrebbe dovuto indurre gli amministratori e sindaci a stimare gli immobili che costituivano la principale posta patrimoniale del Fondo secondo criteri liquidatori, di pronto realizzo, e non di continuità aziendale, con una conseguente riduzione del NAV.

Questa tesi si fonda su due premesse logiche:

a) *l'assunto della inesistenza originaria o irrecuperabilità sopravvenuta dei crediti, che l'attrice fonda su tre contestazioni:*

- 1) i crediti erano fondati **su contratti nulli**, in quanto le quote erano state offerte e sottoscritte da **persone fisiche prive dei requisiti richiesti dalla normativa per la sottoscrizione dei fondi**;
- 2) i crediti **non erano stati escussi nei termini regolamentari** ;
- 3) in ogni caso i **crediti erano di difficilissima recuperabilità**, essendo i quotisti titolari di patrimoni difficilmente aggredibili.

b) che il Rendiconto di gestione di un Fondo d'investimento sia un documento contabile avente natura analoga alla situazione patrimoniale di sua società di capitale e dunque che gli amministratori siano tenuti nella redazione a regolarsi come per dette società.

Va rammentato il Fondo Scrovegni è un fondo d'investimento immobiliare di tipo chiuso e riservato costituito nel 2005 (il relativo **Regolamento è stato approvato dalla Banca d'Italia il 4 agosto 2005**) ed ha avviato la propria attività solo nel 2007, dopo la chiusura della fase iniziale di raccolta delle sottoscrizioni (come si evince dalle date delle dichiarazioni d'impegno rese dai quotisti che hanno aderito, cfr. doc. 2 VEGAGEST). Il fondo nasceva al fine di realizzare un importante di progetto di sviluppo nel comune di Tradate, afferente ad un centro polifunzionale denominato "Ex fornace", nell'esclusivo interesse dei quotisti, mediante recupero di un'area industriale dismessa.

In esso sono confluiti immediatamente 23,3 milioni di euro, tra apporti e versamenti in denaro a liberazione delle quote sottoscritte, mentre quanto alla restante somma di 26,6 milioni gli investitori-sottoscrittori si impegnavano irrevocabilmente a versare il corrispettivo delle quote da liberare **su semplice richiesta della SGR** (cfr. doc. 2).

In attuazione dell'art. 37 del TUF, con il Decreto ministeriale del 24 maggio 1999 N. 228 sono stati determinati i criteri generali cui debbono essere uniformati i fondi comuni d'investimento.

Tenuto conto di quanto previsto sia nella disciplina regolamentare citata che nel Regolamento del Fondo (doc. 1 VEGAGEST) le tre contestazioni mosse dalla CATTANEO non paiono fondate.

1. *Quanto alla nullità degli impegni perché provenienti da persone non qualificate.* L'art. 1, comma 1, lettera h) del D.M. n.228/1999 dopo aver ricompreso fra gli investitori qualificati le banche, le società d'investimento, le società di gestione del risparmio, le



fondazioni bancarie ed altri soggetti iscritti negli elenchi previsti dal TUB, ricomprende anche “*le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari*” e quanto alle modalità di accertamento di tale esperienza, il regolamento si limita a richiedere che tale specifica esperienza sia “*dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell’ente*”. Nient’altro.

La norma non pone a carico degli amministratori un onere di verifica dell’effettiva consistenza della competenza ed esperienza dichiarata, ma si limita a imporre un onere formale, configurandosi come disposizione dettata non a tutela dei terzi, ma dello stesso sottoscrittore, cui è richiesta la dichiarazione di essere in possesso di quella competenza ed esperienza necessaria per il compimento dell’operazione.

I convenuti hanno documentato di aver raccolto le dichiarazioni rese nel rispetto della disciplina regolamentare, per cui va escluso – ai fini che qui rilevano – ogni profilo di nullità originaria degli impegni assunti.

2. Quanto alla escussione dei crediti fuori termine.

L’art. 14 del menzionato decreto ministeriale 24 maggio 1999 n. 228 detta le modalità di partecipazione ai fondi chiusi, ed in particolare prevede che:

- *I soggetti interessati a partecipare ad un fondo chiuso possono sottoscrivere le quote del fondo o le quote di un comparto del fondo stesso (...) mediante il versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.*
- *I versamenti delle quote sottoscritte debbono essere effettuati entro il termine stabilito nel regolamento del fondo. Nel caso di fondi riservati (...) i versamenti possono essere effettuati in più soluzioni, a seguito di impegno del sottoscrittore ad effettuare il versamento a richiesta della SGR in base alle esigenze di investimento del fondo medesimo.*

Anche in questo caso la doglianza della CATTANEO non coglie nel segno, dal momento che, in conformità a quanto previsto dalla normativa citata, i sottoscrittori del Fondo Scrovegni si sono impegnati a versare l’importo della sottoscrizione a semplice richiesta della SGR e secondo le modalità di pagamento comunicate dalla stessa (si veda le dichiarazioni rese al momento della sottoscrizione del fondo di cui al già citato doc.2)

Nel Regolamento del fondo l’unico termine previsto è quello (di 18 mesi) relativo alla prima sottoscrizione delle quote (art. 8.1).

Nessun termine di scadenza invece risulta previsto per il versamento degli impegni, in quanto il pagamento doveva avvenire a semplice richiesta. Anche sotto questo profilo non si rinviene alcuna illegittimità nella condotta degli amministratori.

Peraltro in base a quanto risulta dai Rendiconti di gestione prodotti in giudizio, gli amministratori convenuti, nel corso dei vari esercizi, hanno effettivamente provveduto a richiedere il versamento delle quote in base alle esigenze del fondo, effettuando i relativi richiami. In particolare nel corso del primo esercizio (2007) sono stati incassati a seguito dei richiami 7 milioni di euro.

La stessa CATTANEO ha ammesso fin dall’atto di citazione di aver ricevuto regolarmente il pagamento delle fatture emesse fino al settembre 2009, cfr. pag. 9 e 12 atto di citazione) il che conferma indirettamente, ma con argomento difficilmente contestabile, che durante i primi due esercizi l’attività del fondo si è svolta regolarmente da un lato incassando gli impegni e dall’altro provvedendo ai pagamenti dei propri fornitori.



3. *Crediti irrecuperabili.* Anche questo assunto non è decisivo, in quanto il Fondo comune d'investimento è "patrimonio autonomo", distinto sia da quello della SGR che da quello di ciascun partecipante; il Fondo risponde delle obbligazioni contratte per conto del fondo stesso (così espressamente ora la norma già citata del quarto comma art. 36 TUB), per cui secondo l'impianto normativo e regolamentare esaminato, la principale garanzia per i terzi è costituita dagli immobili di cui il fondo immobiliare è titolare e non dal patrimonio dei quotisti. Nel caso di specie peraltro il valore degli immobili del Fondo, come risultante dai rendiconti redatti dagli amministratori di VEGAGEST, ha trovato conferma anche in sede giudiziale nella perizia eseguita dal c.t.u. incaricato nell'ambito del giudizio instaurato dalla stessa VEGAGEST nei confronti di AXIA (doc. 16 VEGAGEST)

In quest'ottica trova allora conferma la difesa di quei convenuti che hanno sottolineato la natura meramente "esimatoria" e non "contabile" del Rendiconto di un Fondo immobiliare, che in questo senso non può essere assimilato, quanto ai criteri di redazione, a un bilancio di esercizio.

Ciò indubbiamente comporta seri limiti alla tutela dei terzi, i quali peraltro, come già osservato sopra, non possono fare neppure affidamento sulla pubblicità dei dati contenuti in detto Rendiconto, che come già visto può essere disciplinato dai singoli Regolamenti come documento "riservato" ai soli quotisti⁴.

Del resto il fatto che il Fondo risponda delle obbligazioni con i propri beni è tratto distintivo di tutta la disciplina regolamentare che riguarda detti Fondi, e mira a garantire che la valutazione del fondo stesso, nonché degli immobili che lo connotano, avvenga secondo criteri rigidi e preordinati, a tutela sia degli investitori, che dei terzi i quali trovano la principale garanzia patrimoniale in detti immobili e non nel patrimonio degli investitori.

A riprova della centralità della questione, larga parte della disciplina regolamentare citata è dedicata proprio alla puntuale individuazione dei criteri da seguire per la valutazione dei beni del Fondo (titolo IV del d.m. 24 maggio 1999 n. 228) tramite esperti indipendenti.

La domanda dell'attrice va dunque rigettata per gli assorbenti rilievi fin qui illustrati.

A fronte del rigetto della domanda principale, restano assorbite tutte le domande svolte in via subordinata nei confronti dei terzi chiamati in causa, così come le domande trasversali.

Le spese di lite possono essere interamente compensate tra tutte le parti, in ragione dell'assenza di orientamenti consolidati quanto alla specifica disciplina in tema di NAV e quanto alle altre questioni come sopra risultante dirimenti, assenza che risulta poi ostativa anche rispetto all'accoglimento delle domande ex art. 96 c.p.c. svolte da taluni convenuti e terzi chiamati in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 26862/13 RG, ogni

⁴ In base all'art. 3 del d.m. 24 maggio 1999 n. 228 le SGR devono tenere a disposizione del pubblico presso la propria sede i documenti relativi alla gestione del fondo (Rendiconto della gestione, relazione semestrale e prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote). Ma, il quarto comma del medesimo articolo prevede una deroga per i Fondi riservati, per i quali il regolamento può prevedere forme di pubblicità diverse. Nel caso del Fondo Scrovegni l'art. 10 del Regolamento prevede il diritto dei soli Partecipanti del Fondo a ricevere gratuitamente dalla SGR la documentazione relativa ai criteri di valutazione delle singole valutazioni del Fondo.



Sentenza n. 4508/2017 pubbl. il 21/04/2017
RG n. 26862/2013

di diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta tutte le domande di parte attrice,
- rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. formulata dalle convenute SGR, dai convenuti DOMENEGHETTI, RHO, RANUZZI DE BIANCHI e dai terzi BROTINI, GAVAZZI, MALEVOLTI, CHIARI e CANTORI;
- compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 aprile 2016

L'Estensore
dott. Maria Antonietta Ricci

La Presidente
dott. Elena Riva Crugnola

pagina 22 di 22

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626 - Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: POSTECOM CAS Serial#: cbeea
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4987171487391d9959a836303468781b

